

**Riconoscimento del beneficio della prelazione assoluta in favore dei magistrati che hanno maturato un quinquennio di permanenza in sede disagiata, ai sensi dell'articolo 5 della legge 133/1998.**  
(Circolare n. P-18387/2003 del 9 ottobre 2003 – Deliberazione dell'8 ottobre 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'8 ottobre 2003,

“- visto l'art. 5, comma 2°, della legge 133/1998,

- vista la delibera 24 luglio 2003, con la quale venivano indicate le modalità per il riconoscimento del beneficio della prelazione assoluta in favore dei magistrati che hanno maturato un quinquennio di permanenza in sede disagiata, ai sensi dell'articolo 5 della legge 133/1998,

- considerato che – sia in relazione a quesiti pervenuti alla terza Commissione, sia alla necessità di definire nel più breve tempo possibile e, quindi, in una unica tornata, pure con riguardo all'ipotesi in cui siano presentate domande superiori al numero di posti esistenti, tutte le richieste di trasferimento – appare opportuno procedere ad una integrazione e precisazione della delibera 24 luglio 2003 quanto alle modalità organizzative e procedurali per l'attribuzione delle sedi agli aventi diritto,

- rilevato altresì che, in esecuzione della citata delibera, si deve procedere alla predisposizione dell'elenco di sedi vacanti che il Consiglio intende comunque coprire e che, conseguentemente, vanno messe a disposizione dei magistrati che hanno maturato il beneficio alla data odierna,

- considerato che:

1. L'elenco delle sedi è stato pubblicato dal C.S.M. con delibera del 23 luglio 1998 (dovendosi rettificare l'indicazione del 26 luglio 1998 contenuta nella precedente delibera); da tale data, pertanto, come indicato dalla circolare 11 giugno 1999 n. P-99-11233, decorre il diritto all'attribuzione dei benefici non economici, salvo per coloro che abbiano preso possesso in data successiva, rispetto ai quali il diritto maturerà dalla effettiva presa di possesso;

2. I magistrati che, fino alla data odierna, hanno maturato il diritto ad essere trasferiti con precedenza a tutti gli altri aspiranti sono:

- a) gli uditori giudiziari dei concorsi D.M. 11.4.1995 e 30.5.1996 (in numero di 42) assegnati a dette sedi e che - in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 133/98 – sono stati espressamente indicati come titolari del beneficio; tra questi la dott.ssa ..... (D.M. 30.5.1996) sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Paola, la quale ha preso possesso in data 17.8.1998 e, quindi, ha maturato il diritto in data 17.8.2003;
- b) il dott. .... (D.M. 3.12.1991), destinato come uditore alla Procura Circondariale di Trapani con presa possesso 21.1.1993, che – nella stessa ricognizione di cui al punto a) - è stato indicato, in quanto in possesso dei requisiti di legge, come titolare del beneficio;
- c) altri 9 magistrati, nominati con D.M. anteriori al D.M. 11.4.1995, i quali hanno preso possesso nelle sedi pubblicate in data anteriore al 23 luglio 1998 (il dott. ...., giudice del Tribunale di Rossano, ufficio ove ha preso possesso in data 1°.12.1995; la dott.ssa ....., giudice del Tribunale di Vibo Valentia, ufficio ove ha preso possesso in data 16.9.1992; il dott. ...., già pretore di Castrovillari e attualmente giudice del Tribunale di Castrovillari ex lege 51/1998, ufficio ove ha preso possesso in data 19.10.1992; la dott.ssa ....., giudice del Tribunale di Marsala, uffici ove ha preso possesso in data 11.10.1994; i dottori ....., sostituto procuratore della Repubblica di Castrovillari, ....., già pretore a Crotone e attualmente giudice del Tribunale di Crotone ex lege 51/1998, ....., giudice del Tribunale di Enna, ....., giudice del Tribunale di Palmi, ....., giudice del Tribunale di Vibo Valentia, i quali hanno preso possesso, presso i rispettivi uffici, in data 1.12.1995;).

Con riguardo ai magistrati indicati nel punto c), va osservato che il riconoscimento del diritto di prelazione discende direttamente dalle indicazioni della circolare 11 giugno 1999, n. P-99-11233.

Il punto 6 della circolare citata, infatti, ha ritenuto che *“la scelta interpretativa più aderente alla ratio della norma appare quella di una applicazione generalizzata, senza limiti temporali, a tutti i magistrati assegnati alle sedi disagiate, la cui condizione soddisfi i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1°”*.

Il punto 7 della circolare trae le naturali conseguenze di tale affermazione, con la previsione che *“potranno applicarsi anche a favore di tutti i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio prima dell'inserimento della sede in uno degli elenchi annuali della nuova legge”*, fermo restando che *“la data di*

*decorrenza per il calcolo dei benefici non economici resta rigorosamente ancorata a quella della delibera del Plenum di inserimento della sede nell'elenco".*

Orbene, tutti i magistrati su indicati hanno svolto il tirocinio presso una sede sita in altra regione e ad una distanza di oltre 150 Km dal luogo di destinazione (dott.ri ..... e .....sede di provenienza PERUGIA; dott. ....sede di provenienza NAPOLI; dott. .... sede di provenienza BOLOGNA; dott.ssa ..... sede di provenienza GENOVA, dott. .... e ..... sede di provenienza ROMA; dott. .... sede di provenienza FIRENZE; dott.ssa ..... sede di provenienza VENEZIA).

3. Quanto alle modalità di presentazione delle istanze, è necessario che le domande per l'esercizio del diritto siano presentate sull'apposito modulo informatico previsto per le domande ordinarie, da trasmettersi via Intranet, barrando altresì la casella "diritto di prelazione ex art. 5, 2° co., legge 133/1998". Tale modalità permetterà di raccogliere e raggruppare in relazione alle preferenze espresse le domande di tutti i magistrati interessati e, quindi, di definire le relative istanze in tempi celeri.

4. Nell'ipotesi in cui più magistrati titolari del diritto riconosciuto dall'art. 5, 2° co., legge 133/1998 chiedano il trasferimento al medesimo posto, troveranno applicazione i criteri ordinari ed i punteggi aggiuntivi previsti dalla circolare sui tramutamenti (v. punto 9, lett. "D" della circolare 11 giugno 1999).

Dovranno applicarsi ai trasferimenti con prescelta anche le altre norme della circolare sui tramutamenti, ivi comprese quelle relative alla necessità di munirsi del parere ai sensi dell'art. 190 O.G. per il caso di richiesta di trasferimento che comporti il cambio di funzioni (il cui obbligo, del resto, è sancito indistintamente dalla norma dell'Ordinamento Giudiziario) e la necessità di indicare eventuali cause di incompatibilità.

Si applica, infine, il par. V, punto 10 bis della circolare n.15098 del 30 novembre 1993 (in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni) quanto al numero massimo di domande di trasferimento proponibili (nel caso di specie, trattandosi di magistrati destinati alle sedi per conferimento di funzioni, di 5 preferenze) ed il punto 11 stesso paragrafo quanto alla necessità di indicare il relativo ordine di preferenza.

Va invece escluso che siano computabili i punteggi aggiuntivi – di previsione consiliare o di legge – derivanti dalla permanenza in sede disagiata atteso che tale permanenza fonda il più incisivo diritto al trasferimento in via prioritaria.

5. I magistrati potranno richiedere il trasferimento solo nell'ambito dei posti vacanti espressamente indicati dal Consiglio.

Va rilevato, sul punto, che in relazione all'attuale situazione di pressoché integrale copertura degli organici di primo grado, l'indicazione è tendenzialmente coincidente con la totalità dei posti vacanti disponibili, trattandosi di posti che, in ogni caso, il Consiglio si propone di coprire nei prossimi mesi mediante pubblicazioni ordinarie ovvero assegnandovi gli uditori in occasione della prossima scelta delle sedi.

Dall'elenco dei posti vacanti, peraltro, debbono essere esclusi i posti già pubblicati per trasferimenti ordinari, dovendosi evitare – per evidenti ragioni di funzionalità dei lavori del Consiglio e per le legittime aspettative dei magistrati interessati alle singole graduatorie – che la maturazione del diritto di prelazione possa interferire con procedure avviate in epoca anteriore alla maturazione del beneficio.

Nell'ambito di queste procedure, del resto, possono essere fatti valere esclusivamente i titoli maturati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Dall'elenco in questione vanno esclusi, altresì, tutti i posti oggetto di procedure pendenti di trasferimento *extra ordinem* per ragioni di salute dovendosi ritenere prevalente l'interesse alla tutela del diritto alla salute (la cui massima espressione genera un diritto al trasferimento in via assoluta sancito dalla legge 104/1992), diritto di rango costituzionale riconosciuto in capo ai singoli magistrati interessati.

Vanno inoltre esclusi i posti rispetto ai quali risulta presentata domanda di ricollocamento in ruolo, attesa la necessità di riassegnare senza ritardo alle funzioni giudiziarie i magistrati che ne hanno fatto richiesta.

Vanno esclusi i posti rispetto ai quali risulta pendente una richiesta di trasferimento in prevenzione per evitare l'apertura di una procedura di trasferimento per incompatibilità ovvero richiesti a seguito di trasferimento d'ufficio per incompatibilità già deliberato.

Vengono in considerazione ed hanno preminenza, in questo caso, quelle esigenze di carattere pubblicistico a definire, in via prioritaria e con urgenza, le situazioni di incompatibilità che possono dar luogo all'apertura di un procedimento d'ufficio (ex art. 2 R. D. Lgs. n. 511/46; artt. 18 e 19 O.G.) o che abbiano già dato origine ad una tale valutazione e debbano essere rimosse immediatamente.

Dall'elenco dei posti vacanti deve infine essere esclusa una aliquota di riserva disponibile per esigenze di carattere straordinario e non preventivabili - pari al 10% dei posti vacanti negli uffici giudiziari nelle città sedi di Corte di Appello.

6. L'esercizio del diritto di prescelta non ha termine di scadenza ma il magistrato può esercitarlo una sola volta e solo in quanto egli provenga direttamente dalla sede in cui lo ha maturato.

Conseguentemente, i magistrati che ne sono titolari potranno esercitare il diritto alla prescelta anche in epoca successiva ed anche all'interno di un concorso ordinario, sempre in relazione a sedi vacanti. Ove, tuttavia, ottenessero il trasferimento ad altra sede nell'ambito di un concorso ordinario senza valersi del diritto di prescelta, non potranno rivendicare il servizio per un quinquennio in una delle sedi di cui all'art. 1 legge 133/1998 ai fini di un successivo trasferimento ad altra sede.

7. Per quanto riguarda il calcolo del quinquennio di permanenza negli uffici in questione, alla luce di quanto previsto dalla circolare 11 giugno 1999 al paragrafo 9 "E", i periodi di astensione per qualunque ragione determinati non incideranno negativamente sul computo dei 5 anni, dovendosi escludere solo i casi in cui sia intervenuto un provvedimento di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 203 O.G..

In relazione a tale profilo, va osservato che il dott. .... è stato collocato fuori ruolo dal 10.11.2001 al 21.1.2002 e che, pertanto, il periodo quinquennale utile matura due mesi dopo il 23 luglio e, quindi, in data 23 settembre 2003.

Il Consiglio valuterà se vanno considerati i periodi di applicazioni extradistrettuali ai fini del computo del periodo utile per la maturazione del diritto ferma restando la non cumulabilità di entrambi i benefici.

8. Va precisato, infine, che ai sensi del paragrafo 9 punto "D" della circolare 11 giugno 1999 la maturazione del quinquennio dovrà essersi verificata prima della scadenza del termine di presentazione della domanda.

Ritenuto, infine, di verificare – come già indicato nella delibera 24 luglio 2003 – l'effettiva volontà dei 52 magistrati di beneficiare del diritto maturato allo scopo di procedere al loro eventuale trasferimento prima della prossima pubblicazione ordinaria e prima della individuazione delle sedi da assegnare agli uditori in modo da poter inserire all'interno di questi ambiti i posti eventualmente resisi vacanti a seguito del loro trasferimento,

considerata, pertanto, la necessità di rifissare i termini indicati nella delibera del 24 luglio 2003, non essendo stato possibile, per le ragioni evidenziate, provvedere entro il termine del 15 settembre alla comunicazione agli interessati dell'elenco delle sedi in questione;

#### d e l i b e r a

- di pubblicare e mettere a disposizione dei magistrati su indicati le sedi attualmente vacanti di cui all'allegato elenco A (*elenco omissis*), che verrà inserito sul sito Intranet del Consiglio immediatamente dopo la delibera del Plenum di approvazione della presente proposta;
- di interpellare i magistrati indicati nell'elenco allegato B (*elenco omissis*), invitandoli a far pervenire le loro domande, presentate con l'apposito modulo informatico con indicazione degli eventuali documenti per l'attribuzione di punteggi aggiuntivi e di quant'altro ritengano utile ai fini delle valutazioni delle loro domande secondo la circolare sui tramutamenti, entro e non oltre il 20 ottobre 2003."